

diziaria dichiara non farsi luogo a procedere, è posta a carico del querelante che ha dichiarato di recedere dalla sporta querela.

È noto che quando il querelante recede, egli deve pagare le spese del giudizio e, fra queste, secondo l'articolo 6 della legge citata, c'è anche la tassa per la sentenza che ammonta in molti casi a parecchie decine di lire.

Ora io credo che meriti di esser considerato l'inconveniente, lamentato già ripetutamente, della difficoltà di transazioni che troncherebbero i litigi, mentre questi potrebbero andare sopiti provvedendo in modo diverso da quello dell'articolo 6 per le sentenze pronunziate nei casi di recesso dalla querela.

Spero che queste osservazioni indurranno l'onorevole ministro a prendere in considerazione le circostanze da me ricordate riguardo all'applicazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1889, e spero che dopo un maturo esame della quistione l'onorevole ministro guardasigilli vorrà proporre una qualche modificazione alla legge medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Per quanto poca relazione abbiano le osservazioni dell'onorevole Vendramini col capitolo 17 del bilancio che riguarda le spese di giustizia, tuttavia non sono alieno dal rispondergli.

Egli dice che la legge 14 luglio 1891 che reprime il contrabbando infliggendo la pena del confino a quelli che si rendono colpevoli di questo reato, ha degli inconvenienti; quello specialmente di tener lontani i condannati dal luogo della loro abituale residenza; il che è loro incentivo a darsi alle male azioni per procurarsi i mezzi di sussistenza, che i condannati troverebbero più facilmente nel luogo di loro abituale dimora. L'onorevole Vendramini concludeva facendo appello al guardasigilli perchè procurasse una riforma della legge accennata (tale almeno credo dovesse essere il suo pensiero) o per lo meno tenesse presente questo inconveniente nel proporre atti di sovrana clemenza.

Quanto alla riforma della legge devo fare delle riserve perchè più che il ministro guardasigilli essa riguarda il ministro delle finanze. Tuttavia non mancherò di occuparmi dell'argomento, d'accordo col mio collega. Quanto alle proposte di grazia sovrana, io mi dichiaro disposto a far ciò che egli desidera,

bene inteso nei limiti della convenienza e della opportunità.

Diceva, in secondo luogo, l'onorevole Vendramini, che è un ostacolo alle transazioni, nei casi di reati che non si perseguono se non a querela di parte, quella disposizione del Codice di procedura penale, la quale stabilisce che quando vi è recesso dalla querela, il querelante paghi le spese del giudizio; e l'ostacolo cresce per l'ammontare della tassa stabilita dall'articolo 6 della legge del 1892.

Ciò accennerebbe ad una riforma da introdursi nel Codice di procedura penale, e che consisterebbe in qualche temperamento per rendere meno rigorosa, e di non così generale ed assoluta applicazione, la disposizione che obbliga il querelante, il quale recede dalla querela, a pagare le spese del giudizio; e richiamerebbe il Governo ad esaminare se non siano eccessive alcune tasse giudiziali.

Io non mi ricuso di esaminare queste questioni, e di tener conto delle osservazioni dell'onorevole Vendramini; sia in occasione della riforma del Codice di procedura penale, che si sta preparando, sia in occasione dell'esame di una riforma possibile della legge, da lui citata, del 1892, e che regola questa materia.

Sono queste le risposte che posso dare all'onorevole Vendramini.

Vendramini. Mi dichiaro soddisfatto e ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coffari.

Coffari. Ottimo l'obbiettivo della legge 30 marzo 1890 di migliorare la condizione dei pretori; ma non poteva quella legge avere lo scopo di recare maggior aggravio al bilancio, nè molto meno intralciare l'azione della giustizia. Prego quindi l'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione sulle spese cui ora si va incontro nelle preture, per indennità di testimoni, per trasferte; e metterla in raffronto con quella precedente, e con la spesa del capitolo degli stipendi.

A me è giunta la voce che tale spesa, specialmente nelle Provincie (come nelle nostre) dove i centri di popolazione sono l'un l'altro distanti, è molto rilevante e superiore alla previsione; tale da rendere frustranea l'economia che si sarebbe potuta ricavare dalla diminuzione dei pretori e dei cancellieri.

Io prego altresì di considerare quanto tale maggiore spesa, e il non avere, direi, alla